

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BRESCIA EST FRA I COMUNI DI: Acquafredda, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Desenzano del Garda, Ghedi, Lonato del Garda, Mazzano, Montichiari, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Pozzolengo, Prevalle, Remedello, Rezzato, San Zeno Naviglio, Sirmione, Visano.

(originariamente approvata con deliberazione C.C. di Rezzato n. 57 del 23.11.1992 e successivamente modificata con deliberazioni C.C. di Rezzato n. 48 del 28.06.1995; n. 36 del 12.06.2000; n. 51 del 29.11.2005; n. 51 del 22.06.2006; n. 35 del 14.06.2010; n. 49 del 28.10.2015).

**ART. 1
(Denominazione)**

1. Il Sistema Bibliotecario intercomunale, che viene istituito con la presente convenzione, assume la denominazione di “Sistema bibliotecario Brescia Est”.

**ART. 2
(Finalità)**

1. Il Sistema Bibliotecario intercomunale “Brescia Est” costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni aderenti attuano la cooperazione bibliotecaria.

**ART. 3
(Compiti)**

1. Il Sistema Bibliotecario intercomunale “Brescia Est” svolge -tenuto conto del coordinamento, dell’organizzazione e dei servizi predisposti dall’Amministrazione Provinciale di Brescia- i compiti e definisce i programmi, previsti dagli articoli 9 e 25 della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81 e da eventuali modificazioni ed integrazioni.

**ART. 4
(Entrata in vigore e durata della Convenzione)**

1. In considerazione delle finalità e dei compiti del Sistema Bibliotecario intercomunale, la presente convenzione è valida per quindici anni, decorrenti dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2032.
2. La presente Convenzione, per ciascun comune contraente, entra in vigore il sedicesimo giorno dall’affissione al proprio Albo Pretorio e dall’affissione all’albo pretorio del Comune di Rezzato.
3. I comuni contraenti, nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, possono deciderne le modalità e i tempi del rinnovo.

**ART. 5
(Biblioteca centrosistema)**

1. La Biblioteca comunale di Rezzato assume le funzioni di Biblioteca centrosistema.
2. Ad essa compete comunque di assicurare agli utenti del territorio del Sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione come previsto ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81.

**ART. 6
(Competenza sulla definizione degli atti deliberativi per la gestione del Sistema bibliotecario)**

1. La competenza della definizione degli atti deliberativi, relativi alla gestione del Sistema bibliotecario, è attribuita al Comune di Rezzato nel cui territorio ha sede la Biblioteca centrosistema.

ART. 7

(Forme di consultazione dei Comuni contraenti e compiti del responsabile del Sistema bibliotecario)

1. Al fine di assicurare, in ordine alla gestione del Sistema Bibliotecario, una piena e tempestiva consultazione dei Comuni contraenti, vengono istituiti:

a) La Consulta dei Comuni

1) La Consulta, composta dai Sindaci o da loro delegati per l'intera durata del mandato, purché scelti tra quanti non abbiano diritto a rappresentare il proprio Comune in seno al Comitato Tecnico dei Bibliotecari e degli Assistenti di Biblioteca del Sistema "Brescia est", e coordinata dal Sindaco del Comune di Rezzato o da un suo delegato, svolge attività di proposta e di consulenza per la definizione dei conseguenti atti deliberativi.

2) Ad essa partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del Sistema. La consulta attiverà le iniziative per realizzare costanti collegamenti con i Presidenti delle biblioteche associate al Sistema.

3) La Consulta viene convocata dal coordinatore o, quando ne sia fatta richiesta, da un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

4) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

5) Per la validità delle decisioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che può aver luogo anche a distanza di mezz'ora dalla prima, basta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per l'approvazione dei Programmi pluriennali e annuali attuativi e delle loro eventuali variazioni, è comunque necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

6) I componenti della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato e sono comunque prorogati fino all'elezione dei nuovi amministratori comunali.

7) Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte dal Segretario del Comune di Rezzato.

b) Il Comitato tecnico dei bibliotecari e degli assistenti di biblioteca

1) Il Comitato tecnico è composto dai bibliotecari o assistenti di biblioteca, responsabili delle biblioteche associate al Sistema, ed è coordinato dal responsabile del Sistema.

2) Il Comitato si riunisce almeno ogni mese e ogni qualvolta il responsabile del Sistema ne ravvisi l'opportunità. Il Comitato Tecnico è convocato dal responsabile del Sistema bibliotecario o, se richiesto, da un terzo dei suoi componenti.

3) La partecipazione al Comitato è considerata a tutti gli effetti diritto e dovere dei bibliotecari e assistenti di biblioteca, che vi prendono parte in tempo-lavoro facendo in modo che non vengano contraddette le esigenze di servizio delle singole biblioteche.

4) Il Comitato tecnico esercita le funzioni scientifiche, tecniche e organizzative, di coordinamento programmatico interbibliotecario, inerenti all'attività del Sistema.

5) Il Comitato tecnico elabora annualmente una relazione tecnica e statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche, insieme a proposte di revisione e di sviluppo dei servizi.

6) Il Comitato tecnico svolge tutti gli altri incarichi che nell'ambito delle competenze gli vengono affidati.

c) Il responsabile del Sistema

1) Il responsabile del Sistema bibliotecario è un bibliotecario ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81 e svolge i compiti di seguito indicati:

1a) convoca e coordina il Comitato tecnico;

1b) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Consulta;

1c) cura le attività tecniche del Sistema;

1d) cura il coordinamento delle istituzioni bibliotecarie afferenti al Sistema e le proposte da presentare alla Consulta dei Sindaci;

1e) firma la corrispondenza e gli atti di competenza del Comitato tecnico, nonché quelli inerenti alla propria competenza funzionale.

ART. 7-bis

(Procedura amministrativa per la definizione dei Programmi pluriennali e dei Piani attuativi annuali, di cui all'articolo 25 della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81)

1. I Programmi pluriennali, di cui all'articolo 25 della L.R. n°81/1985, individuano:
 - a) gli interventi da realizzare per il consolidamento, il funzionamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario intercomunale, anche attraverso il potenziamento della Biblioteca centrosistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi;
 - b) i servizi da privilegiare e sviluppare per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 della legge regionale n°81/1985;
 - c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di apposite convenzioni da sottoporre ai competenti organi amministrativi per la approvazione ai sensi di legge;
 - d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere precedenti a), b) e c);
 - e) le previsioni dei contributi annuali dei Comuni, destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.
2. Quanto sopra individuato si esplica con una programmazione unica e coordinata di tutte le biblioteche del Sistema, dalla quale emergono sia i ruoli nella cooperazione che gli autonomi obiettivi delle componenti sistemiche.
3. Il piano unico integrato di sistema, predisposto secondo i criteri illustrati nel precedente comma 1, va recepito da ogni singola amministrazione, secondo le norme procedurali contenute nel proprio statuto. Il Comune di Rezzato, sentito il parere vincolante della Consulta, approva il piano per il successivo inoltrare ai competenti uffici provinciali e regionali.
4. In occasione della definizione dei Piani annuali di attuazione possono essere apportate variazioni al Programma pluriennale.
5. Le attività, previste nel Programma pluriennale e nei relativi Piani attuativi annuali, devono essere distinte in ragione del fatto che il loro finanziamento sia assicurato da contributi ordinari o straordinari dei Comuni.
6. La procedura prevista per l'approvazione dei Programmi Pluriennali e dei Piani attuativi annuali è la seguente:
 - a) Entro il 31 marzo di ciascun anno viene presentato alla Consulta il piano attuativo dell'esercizio corrente, come predisposto dal responsabile del Sistema. Il piano attuativo deve essere corredato con il prospetto economico di previsione dell'anno in corso come approvato dal Consiglio Comunale di Rezzato contestualmente all'approvazione del proprio bilancio.
 - b) Entro il 30 giugno di ciascun anno viene presentato alla Consulta il piano consuntivo dell'anno precedente, corredato dei rispettivi prospetti economici ed eventualmente di tutti quei dati statistici necessari a fotografare lo stato dei servizi erogati dalle biblioteche e dal Sistema nell'anno solare precedente.
 - c) Entro il 15 ottobre di ciascun anno viene presentato alla Consulta lo schema generale del bilancio di previsione dell'anno successivo, corredato dalle proposte di attività. In questa sede verranno approvati il sistema di calcolo per la definizione delle quote per l'anno successivo, l'ammontare delle stesse quote di adesione e i rimborsi al Comune centrosistema, di cui al successivo articolo 8.
7. Per le eventuali variazioni da apportare ai Piani attuativi annuali, comportanti maggiori spese, la Consulta è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta del responsabile del Sistema secondo le modalità di votazione previste per l'approvazione dei piani pluriennale ed annuale. Nel caso in cui, per l'urgenza di finanziare le maggiori spese, il Comune di Rezzato sia intervenuto con risorse proprie, potrà ottenere il recupero della maggiore spesa, per quanto riguarda la parte di spettanza a carico dei comuni contraenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

ART. 8

(Rapporti finanziari tra i Comuni contraenti per il finanziamento del Sistema Bibliotecario)

1. I rapporti finanziari fra i Comuni contraenti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Per lo svolgimento delle attività del Sistema, come pure per il suo funzionamento, si provvede con i fondi costituiti da:
 - a) quote dei Comuni, determinate annualmente e formate da:
 - a.1) un'aliquota ordinaria di associazione calcolata sulla base del numero di abitanti del singolo Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di competenza. L'aliquota che i Comuni devono versare è pari almeno ad € 0,91 per abitante fino a 10.000 abitanti, ad € 0,71 per abitante per la frazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e ad € 0,61 per la parte eccedente i 20.000 abitanti e potrà essere aggiornata, su proposta del direttore del Sistema, per eventuali e comprovate esigenze o tenendo conto del tasso programmato di inflazione. L'aggiornamento dell'aliquota viene definito in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed avrà decorrenza dall'anno successivo.
 - a.2) Una eventuale aliquota straordinaria, di volta in volta approvata dalla Consulta, finalizzata a finanziare urgenti e improrogabili necessità o anche per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del programma pluriennale, determinata con il medesimo criterio di cui al punto precedente e quantificata sulla base della reale spesa da coprire.
 - b) eventuale contributo provinciale.
 - c) eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi e attrezzature e da iniziative gestite dal Sistema.
 - d) eventuali altre entrate straordinarie.
3. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione a titolo di contributo ordinario, deve assicurare indistintamente la identica cura e salvaguardia degli interessi dei Comuni associati.
4. Il Comune centrosistema provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione ed al recupero della parte di spettanza a carico dei Comuni contraenti.
5. Detto recupero dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, nel corso dell'anno di competenza, entro il 30 giugno.
6. La Consulta annualmente determinerà la somma da erogare al Comune di Rezzato a titolo di rimborso per le spese di gestione, nonché la somma da erogare al Segretario comunale per l'incarico da lui svolto. A tale scopo il Responsabile del Sistema predisporrà una proposta, sentito il parere della Giunta Comunale di Rezzato.
7. In dipendenza di tanto, il Comune centrosistema provvederà:
 - a) ad iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione appositi capitoli di spesa per il funzionamento e la gestione delle attività del Sistema bibliotecario, i cui stanziamenti dovranno essere pari al preventivo di cui al successivo punto b), e appositi capitoli d'entrata dei contributi a carico dei Comuni associati e di eventuali altri Enti, i cui stanziamenti dovranno essere pari a quelli della spesa;
 - b) a predisporre, entro il 15 ottobre, il preventivo analitico per l'anno successivo di tutte le spese per la gestione del servizio - con il riparto delle stesse a carico di ciascun Comune contraente - ed a trasmetterlo ai Comuni interessati, affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell'anno successivo la quota di spesa di pertinenza;
 - c) a predisporre, entro il mese di giugno, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente, da trasmettere ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza.
- 8) Sulle somme non corrisposte nei termini fissati graveranno gli interessi al tasso ufficiale di sconto in vigore in quel momento.

ART. 9

(Personale)

1. Il Sistema si avvale di personale assegnato dal Comune titolare della Biblioteca centrosistema e da altri Comuni associati ed eventualmente dalla Provincia e dalla Regione.

ART. 10
(Ammissione di nuove biblioteche)

1. L'allargamento della convenzione ad altre biblioteche, siano esse di Ente Locale o di altre istituzioni, pubbliche o private, - previa presentazione al Comune centrosistema della relativa istanza - spetta alla Consulta, con le stesse modalità decisionali riguardanti l'approvazione dei Programmi pluriennali e annuali attuativi.
2. In caso di richieste pervenute da enti e istituzioni private, La Consulta si riserva di valutare secondo criteri appositamente predisposti le possibilità del richiedente di far fronte agli impegni cooperativi del Sistema almeno per la durata del periodo di validità della Convenzione.
3. Affinché sia effettiva, l'ammissione di una nuova biblioteca deve essere approvata dal Comune di Rezzato con propria deliberazione, sentito il parere vincolante della Consulta, e deve essere altresì approvata dall'Ente che richiede l'ingresso attraverso un proprio atto amministrativo.

ART. 10-bis
(Modifiche alla Convenzione)

1. Ogni proposta di modifica di questa convenzione deve essere sottoposta alla Consulta e va approvata con le stesse modalità decisionali riguardanti l'approvazione dei piani pluriennali e annuali.
2. Affinché le modifiche siano esecutive, dopo l'approvazione della Consulta, debbono essere approvate dai Consigli Comunali dei singoli Comuni convenzionati.

ART. 11
(Recesso)

1. E' concesso ad ogni Comune associato la facoltà di recedere dalla Convenzione entro il mese di giugno dell'anno in corso, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. La proposta di recesso deve essere accettata contestualmente alla verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza dell'accordo convenzionato.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 12
(Partecipazione popolare e diritto di accesso)

1. Alla presente convenzione, per quanto concerne la partecipazione ed il diritto di accesso, si applicano le norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si applica quanto previsto nella legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15.

ART. 13
(Arbitrato)

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra i Comuni associati -in ordine all'attività concernente le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa- devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da:
 - a) un membro nominato da ciascuno degli Enti;
 - b) un membro nominato di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente. A quest'ultimo spetta il compito di presiedere il collegio arbitrale.

ART. 14
(Scioglimento del Sistema Bibliotecario)

1. Potrà attuarsi la risoluzione della convenzione su decisione della maggioranza dei Comuni associati nel Sistema. In tal caso si applicherà quanto disposto al successivo art.15.

ART. 15
(Successione)

1. Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'Ente preesistente succede il Comune centrosistema.